

COMUNE DI CEREÀ
Provincia di Verona

Parere del 23 dicembre 2020

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere ex art. 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 21-12-2020 ad oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 837 A 847, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160”

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di dicembre, il Collegio dei Revisori dei Conti composto dai Signori:

- *Bortoletti dr.ssa Stefania - Presidente;*
- *Dott. Massimo Todaro - Revisore*
- *Dott. Gianpietro Penazzo - Revisore*

ricevuta in data 22/12/2020 la mail ad oggetto: “regolamento per canone occupazioni mercatali.” corredata dai seguenti due files:

- Cerea - Proposta delibera CC per canone occupazione mercati con pareri.pdf
- Cerea - Schema regolamento canone aree mercatali.pdf

si è riunito in audio-conferenza per esprimere il seguente parere.

Il Collegio **ESAMINATA**:

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 61;

la bozza del nuovo “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI”, strutturato nei seguenti 20 articoli:

- ART. 1 - Oggetto del regolamento e disposizioni generali
- ART. 2 – Definizioni oggettive
- ART. 3 – Classificazione del Comune e suddivisione territoriale
- ART. 4 - Presupposto del canone
- ART. 5 - Soggetti passivi
- ART. 6 – Il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni
- ART. 7 – Le tariffe e la determinazione del canone
- ART. 8 – Riduzioni e maggiorazioni
- ART. 9 – Esenzioni dal canone 1)

ART. 10 – Versamento del canone
ART. 11 – Rimborsi
ART. 12 – Modalità di dichiarazione
ART. 13 – Trattamento dei dati personali
ART. 14 - Riscossione coattiva
ART. 15 - Funzionario responsabile
ART. 16 - Sanzioni e penalità
ART. 17 – Contenzioso
ART. 18 - Norme transitorie
ART. 19 - Norme finali
ART. 20 - Entrata in vigore

CONSIDERATO CHE:

La Legge di bilancio 2020 ha inteso raggruppare, a partire dal 1 gennaio 2021, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, e nello specifico:

- i commi da 816 a 836, dell'art. 1 disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- i commi da 837 a 845, dell'art. 1 disciplinano il del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati;
- i commi 846 e 847, dell'art. 1, si occupano del periodo transitorio e delle abrogazioni.

L'articolo 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che i Comuni istituiscano con proprio regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati, realizzati anche in strutture attrezzate; precisando nei successivi commi del medesimo art. 1 che:

- il canone si applica in deroga alle disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante il CANONE UNICO e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;
- il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata;
- gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione per ciascuna tipologia di occupazione.

VISTI:

- il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

- le Tariffe standard di base stabilite dalla Legge da corrispondere per le occupazioni, sia annuale sia giornaliera, che, per i Comuni con oltre diecimila abitanti fino a trentamila, sono pari, rispettivamente ad Euro 40,00 ed Euro 0,70;
- il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del settore Dott. Marcello Quecchia, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile reso dal responsabile del settore ragioneria Dott. Marcello Quecchia, ai sensi dell'art. 49, comma 11 e art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;

ESPRIME

per quanto di sua competenza, **parere favorevole** alla proposta di adozione del Regolamento per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, costituito da n. 20 articoli che stabilisce, a decorrere dall'1/1/2021 le tariffe e contestualmente sostituisce il regolamento in materia di tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, il regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI).

Il Collegio, al contempo, prende atto che, in caso di differimento disposto dalla legge nell'entrata in vigore del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, rimarranno vigenti anche per il 2021 la tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP) e le disposizioni della TARI anche per le occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.

Documento firmato digitalmente

Dott.ssa Stefania Bortoletti

Dott. Gianpietro Penazzo

Dott. Massimo Todaro